

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1973

Abrogazione dell'articolo 9 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Le scorie fasciste sono difficili ad eliminarsi; e ciò non per difficoltà obiettive (trattandosi di avanzi rigettati dal sistema democratico), ma per volontà degli uomini che di quelle scorie intendono profittare per mantenere in vita situazioni di comodo. Sembra incredibile, ma dopo un quarto di secolo di regime democratico vigono ancora disposizioni legislative fasciste che cozzano con aurei principi consacrati nella Costituzione.

Non è facile, ad esempio, poter sostenere che non urta con il principio che garantisce la libera manifestazione del « proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione » (articolo 21 della Costituzione) l'articolo 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante « norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni » con il quale al primo comma si impone ad « ogni stampa-

tore » di consegnare per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del regno. Evidentemente ciò rappresenta una limitazione della libera espressione del pensiero con la conseguenza che si pone (anzichè « rimuovere », come vuole l'articolo 3 della Costituzione) un ostacolo al libero esercizio di un diritto fondamentale dei consociati. Ma fino a questo punto si mette in rilievo l'incostituzionalità (per cui il sistema offre un rimedio, sia pure non sempre adeguato) e non la serietà della legge che viene in forse, invece, quando dispone che, agli effetti della legge in esame, « s'intende per stampatore ogni persona od ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto od una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con

qualsivoglia altro procedimento » (articolo 9 della citata legge).

Qui veramente si cade (oltrechè in contraddizione con l'articolo 1, comma primo, che attribuisce allo stampatore un significato professionale riferendosi alla « sede » della « officina grafica ») nel ridicolo giacchè — anche tenendo conto delle eccezioni di cui all'articolo 7 — il cittadino dovrà attenersi alle norme di cui alla citata legge anche per la diffusione ad un numero limitatissimo di persone di qualsiasi dattiloscritto. Evidentemente si esagera, divenendo la imposizione un subdolo strumento di oppressione e di negazione di elementari diritti costituzionali per chi — privo di mezzi e senza nessun intento professionale — tenta

di diffondere il proprio pensiero. Per evitare questa aberrazione non c'è che un modo: abrogare l'articolo 9 della citata legge.

Così facendo rimane una legge della cui costituzionalità si potrà ben dubitare, ma l'obbligo della consegna di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni rimarrà riferito esclusivamente agli stampatori professionali e quindi a chi, se non altro, si trova nella condizione di poter adempiere all'imperativo legislativo senza essere costretto a rinunciare al diritto di manifestare il proprio pensiero.

L'approvazione del presente disegno di legge si impone pertanto alla sensibilità di questa Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 9 della legge 2 febbraio 1939, n. 374.